

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

di seguito denominato anche "richiedente"

.....
.....
.....
.....

CONFERISCE A

"VENETAGROUP s.r.l.", con sede Legale in Via A. Girotto, 15 36100 Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 03770200248, rappresentata dal Sig., elettivamente domiciliato per la carica presso la sopraccitata sede legale, regolarmente iscritta presso l'OAM n.M14, in possesso di tutti i requisiti di legge e munita di tutti i poteri necessari per la sottoscrizione del presente atto, di seguito denominata anche "mediatore" rappresentata dal collaboratore :..... ai soli fini della raccolta della sottoscrizione del presente accordo:

L'INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

affinché, anche fornendo la necessaria consulenza, individui Istituti di Credito e/o intermediari finanziari disposti a concedere un finanziamento sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1 del Testo Unico Bancario.

A tal fine le parti convengono quanto segue:

1. OGGETTO DELL'INCARICO E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINANZIARIO RICHIESTO :

PRODOTTO FINANZIARIO RICHIESTO:

CAPITALE RICHIESTO: FINO A €

DURATA DEL FINANZIAMENTO:

TIPOLOGIA TASSO:

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di 12 (DODICI) mesi, decorrenti dal suo perfezionamento. Scaduto tale termine, il contratto si intenderà cessato ad ogni effetto, senza necessità di disdetta da alcuna delle parti. E', pertanto, escluso ogni tipo di rinnovo tacito, fatto salvo il prolungarsi dell'istruttoria oltre i 12 (DODICI) mesi a causa di particolari criticità della pratica e/o ritardi imputabili all'Istituto di Credito o all'Intermediario Finanziario, comunque non imputabili all'operato del Mediatore, il quale si impegna in ogni caso a darne tempestiva comunicazione al cliente.

3. DIRITTO DI RECESSO

Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre il termine perentorio di 14 (quattordici) giorni dal suo perfezionamento, dandone avviso al Mediatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.venetagroup.com. In caso di esercizio del diritto di recesso dal presente Contratto rimarranno a carico del cliente le spese come indicate nel successivo art. 7 a) e b).

4. OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Nell'esecuzione dell'incarico, il mediatore si obbliga a comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, osservando gli ordinari obblighi di riservatezza, fatte salve le informazioni per le quali la legge impone un obbligo di comunicazione, nonché fornendo al richiedente la consulenza e assistenza necessaria e costituente parte integrante del servizio reso.

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente si obbliga a fornire tempestivamente al Mediatore, e comunque entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal perfezionamento del contratto, tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad avviare l'istruttoria della pratica, dichiarandosi edotto del fatto che il Mediatore non risponderà di eventuali ritardi e/o prolungamenti nell'espletamento dell'incarico. In ogni caso, il cliente si obbliga a prestare ogni ulteriore collaborazione necessaria all'esecuzione dell'incarico e conclusione dell'affare, anche fornendo tutta la documentazione e le informazioni di volta in volta richieste dagli Istituti di credito e/o dagli intermediari finanziari, nei termini che gli verranno comunicati, rispondendo personalmente della veridicità e autenticità dei documenti e/o delle informazioni fornite e manlevando sin d'ora il Mediatore da ogni responsabilità in merito. Il cliente si obbliga a fornire al Mediatore tutte le informazioni necessarie a delinearne il profilo e la propensione al rischio, dichiarando espressamente di non aver, ad oggi, subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure esecutive, procedure concorsuali, ipoteche giudiziali e/o legali e qualsivoglia altra situazione pregiudizievole all'ottenimento di un finanziamento e di non avere procedimenti penali pendenti. Il cliente si obbliga, in ogni caso, a dare immediata comunicazione al Mediatore di ogni e qualsivoglia situazione pregiudizievole anche sopravvenuta durante la vigenza del presente contratto. Il cliente dichiara di non aver sottoscritto altri contratti di mediazione creditizia, aventi il medesimo oggetto, nei 180 (cento ottanta) giorni precedenti la sottoscrizione del presente, riconoscendo espressamente al mediatore il diritto di esclusiva per tutta la durata del presente accordo.

6. COMPENSO

Il cliente contestualmente alla conclusione del finanziamento da parte della banca e/o da parte dell'intermediario, verserà al mediatore creditizio, una provvigione ammontante a € (Euro) al netto delle imposte protempore vigenti, da calcolarsi sul montante lordo mutuato dell'operazione di finanziamento che sarà corrisposto al cliente da parte dell'Ente Erogante, tale provvigione sarà direttamente versata dal cliente e la provvigione corrisposta sarà inclusa dalla banca o dall'intermediario nel calcolo del Taeg.

Il diritto al compenso matura al momento della delibera di approvazione, e dovrà essere corrisposto contestualmente ad essa, mediante delega di bonifico irrevocabile alle coordinate di cui all'avviso di parcella consegnato alla sottoscrizione del presente contratto. Il compenso, è dovuto anche nel caso in cui il cliente accetti un finanziamento di importo, condizioni o tipologia diverse rispetto a quello richiesto e sopra indicato. Resta inteso che il compenso, così come sopra determinato, sarà comunque dovuto qualora la mancata conclusione del contratto di finanziamento, così come deliberato, si verifichi per fatto imputabile al cliente. Il compenso sarà ugualmente corrisposto nel caso in cui il cliente concluda l'affare, anche dopo la scadenza dell'incarico, con uno degli Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore. In caso di violazione del diritto di esclusiva spettante al mediatore, il cliente sarà tenuto al pagamento del compenso, oltre a quanto previsto nel successivo art.7, punto b. Il cliente si dichiara sin d'ora edotto del fatto che i termini dallo stesso eventualmente indicati al Mediatore per l'ottenimento del finanziamento non hanno natura essenziale, salvo il caso di espressa pattuizione scritta in tal senso, e pertanto il diritto al compenso matura per il Mediatore anche nell'ipotesi di delibera ottenuta in data successiva, senza che il cliente possa sollevare eccezioni al riguardo. Il diritto al compenso matura anche nel caso in cui il richiedente abbia tacito, o dichiarato il falso al Mediatore, in ordine alla propria situazione finanziaria, patrimoniale e propensione al rischio e ciò abbia determinato la mancata delibera del finanziamento. Ogni operazione conclusa successivamente al contratto per i successivi 36 mesi con l'Istituto di credito individuato da Venetagroup, è comunque soggetta alla provvigione concordata diminuita del 30%.

Firma cliente →.....

VENETAGROUP s.r.l.

Sede Legale: 36100 Vicenza – Via A. Girotto, 15 - Telefono 0444 357604 -
E-mail: info@venetagroup.com - Codice Fiscale e Partita IVA 03770200248

7. SPESE E ONERI DI PROCEDURA

Sono in ogni caso a carico del richiedente:

- a) Oneri di istruttoria pari **€ 0,00 + IVA**, da corrispondersi contestualmente al perfezionamento del presente contratto ed indipendentemente dall'esito della pratica;
- b) Spese relative a servizi accessori/opzionali espressamente accettati e sottoscritti dal cliente ed opportunamente documentati dal Mediatore (quali a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni ecc.), anche nel caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, qualunque ne sia la causa. Tali spese verranno rimborsate dal richiedente in via immediata, a semplice presentazione delle pezze giustificative. Ferma restando l'eventuale autorizzazione scritta per ulteriori spese, il cliente autorizza sin d'ora il Mediatore ad effettuare le spese necessarie fino alla concorrenza di **€ 0,00**.

8. CLAUSOLA PENALE

Una penale pari al compenso di cui all'art.6 sarà dovuta al Mediatore nei seguenti casi:

- rifiuto da parte del cliente di consentire l'esecuzione del presente incarico e violazione di uno qualsiasi degli obblighi sullo stesso incombenti;
- rinuncia da parte del cliente ad accettare il finanziamento oggetto del presente incarico;
- rifiuto, anche implicito, da parte del cliente di dare esecuzione al presente contratto, in qualunque forma esso si attui e pertanto anche tramite atti e/o comportamenti ostativi all'attività del Mediatore.

9. ACCETTAZIONE

Il presente contratto si perfeziona con l'accettazione del medesimo da parte del Mediatore e qualora non contestuale al conferimento potrà essere comunicata al richiedente con qualsiasi mezzo.

10. ESONERI DI RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE

Il cliente prende atto che la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con il cliente, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il ricorso alla mediazione non garantisce l'ottenimento del finanziamento richiesto. Pertanto, il cliente è edotto del fatto che, qualora il finanziamento non venisse concesso, il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato e/o dei ritardi di istruttoria degli istituti di credito o degli altri intermediari finanziari, così come di eventuali inadempimenti od omissioni a questi ultimi imputabili, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto e già concesso, né il mediatore è obbligato a comunicare al richiedente il motivo della mancata erogazione del finanziamento da parte degli enti preposti.

11. FORO COMPETENTE:

Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente il Foro di Vicenza a in caso di persona fisica, il foro del consumatore se previsto.

12. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa scritta circa il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 G.D.P.R. 2016/679; tali dati saranno utilizzati solamente per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia e per le finalità ad essa connesse. Inoltre, il Mediatore Creditizio informa il cliente che titolare del trattamento dei dati è Venetagroup srl e che i suoi dati verranno gestiti su archivi informatici della società Venetagroup s.r.l., e che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

13. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE:

Il cliente dichiara, senza riserve, di aver ricevuto precedentemente alla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, da parte del Mediatore copia dei seguenti documenti:

- Copia del contratto di mediazione creditizia con il relativo documento di sintesi sottoscritto
- avviso alla clientela
- foglio informativo
- adeguata verifica
- trasparenza

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il cliente non adempia ad una qualsiasi delle obbligazioni su di lui incombenti e derivanti dal presente contratto o nel caso in cui Mediatore accertasse a posteriori la mancanza in capo al cliente dei requisiti indispensabili all'ottenimento di un finanziamento, il contratto si intenderà risolto ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art.1456 c.c.

15. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni e/o contatti di qualsivoglia natura o forma, anche elettronica, digitale o verbale, comprese analisi, elaborati, studi, o documenti in genere, per tali intendendosi anche il complesso di conoscenze costituenti il Know-how di VenetaGroup s.r.l. di cui il Cliente sia venuto a conoscenza per effetto dell'attività svolta dal Mediatore e di cui al presente contratto, hanno natura riservata e confidenziale. Il Cliente si obbliga, pertanto, sin d'ora a non utilizzare, senza il consenso scritto di Veneta Group s.r.l., così come si obbliga a non divulgare e/o rendere noto a terzi, qualsiasi dato sensibile o informazione riservata e confidenziale.

Firma cliente →.....

VENETAGROUP s.r.l.

Sede Legale: 36100 Vicenza – Via A. Girotto, 15 - Telefono 0444 357604 -
E-mail: info@venetagroup.com - Codice Fiscale e Partita IVA 03770200248

16. NOTE EVENTUALI

Luogo e data _____

IL CLIENTE → _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole: OBBLIGHI DEL CLIENTE - COMPENSO - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - DIRITTO DI RECESSO - CLAUSOLA PENALE - ESONERI DI RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE - FORO COMPETENTE- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISERVATEZZA.

IL CLIENTE → _____

SPAZIO RISERVATO AL COLLABORATORE CREDITIZIO CHE IDENTIFICA IL "CLIENTE"

La sottoscrizione del "Cliente" è stata apposta in mia presenza dalla persona indicata al frontespizio che ho identificato personalmente.

Luogo e data _____ Il Collaboratore Creditizio

Firma _____

Luogo e data _____ VENETAGROUP SRL

Firma _____

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

DOCUMENTO DI SINTESI

Con il presente documento parte integrante del contratto di mediazione creditizia si riportano le principali condizioni economiche e contrattuali del contratto di mediazione sottoscritto in data _____ del quale contratto costituisce frontespizio.

- **Durata del contratto:** 12 (dodici) mesi dalla data odierna.

Compenso a favore del Mediatore Creditizio: € _____ (Euro _____); Ogni operazione conclusa successivamente al contratto per i successivi 36 mesi con l'istituto di credito individuato da Venetagroup, è comunque soggetta alla provvigione concordata diminuita del 30%.

- **Diritto alla provvigione:** il diritto alla provvigione matura dal momento della delibera di approvazione del finanziamento e dovrà essere liquidato contestualmente ad esso. Il compenso di cui sopra sarà ugualmente corrisposto anche nel caso in cui il finanziamento sia erogato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste. Il compenso sarà ugualmente corrisposto nel caso in cui il richiedente concluda l'affare con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico.
- **Oneri di istruttoria:** a carico del cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di mediazione **Euro 0 +iva**, da corrispondere entro 10 gg dalla sottoscrizione del contratto.
- **Dichiarazione del cliente:** il cliente ha l'obbligo di dichiarare se si trova o meno nella seguente situazione economico-finanziaria: a) di non essere in stato palese di bisogno; b) di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza; c) di non avere sconfinamenti di fidi bancari; d) di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo; e) di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti; f) di non aver subito protesti, pignoramenti o sequestri; g) di non aver subito procedure concorsuali; h) di non essere stato costretto ad effettuare rientri coatti di fidi bancari; i) di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali. Inoltre, il cliente risponde della veridicità e dell'autenticità dei documenti e/o delle informazioni fornite.
- **Diritto di recesso delle parti:** ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico; sono a carico del cliente gli oneri e le spese documentate effettuate nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione ed il recesso dal contratto.
- **Clausola penale a carico del cliente:** è prevista una penale pari al compenso pattuito nei seguenti casi: Rifiuto di consentire l'esecuzione del presente incarico e violazione degli obblighi di corrette informazioni fornite al Mediatore Creditizio. Rinuncia ad accettare un finanziamento alle condizioni stabilite nel presente incarico di mediazione.
- **Foro competente:** Nel caso di insorgenza di controversie, sarà competente il Foro di Vicenza salvo il caso in cui il cliente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Venetagroup S.r.l. persegue l'obiettivo di svolgere le operazioni con piena soddisfazione della Clientela. Qualora non sia possibile risolvere eventuali divergenze il Cliente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami

Unità Operativa	UFFICIO RECLAMI
Indirizzo di posta elettronica	reclami@venetagroup.it
Indirizzo PEC (posta certificata)	info@pec.venetagroup.com
Indirizzo postale per inoltro cartaceo del reclamo	Venetagroup S.r.l. Ufficio Reclami Via A. Girotto, 15 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono	(+39) 0444 357604

Il Mediatore Creditizio deve rispondere entro 30 giorni. Se non soddisfatto o non avesse ricevuto risposte, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ad eccezione delle controversie eventualmente riconducibili al rapporto con il mero Mediatore Creditizio così come disposto dall'art. 128 bis in combinato disposto con l'art. 115 del Testo Unico Bancario.

Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso i nostri uffici aperti al pubblico è a disposizione dei richiedenti una apposita guida ABF, scaricabile anche dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Firma cliente →.....

SCHEDA PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA
(Artt. 13 - 14 GDPR - UE2016/679)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 Reg. UE 2016/679
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Gentile Cliente,
i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Regolamento UE 2016/679] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

La informiamo, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
- per finalità di marketing operativo e strategico.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società.

A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi di Venetagroup S.r.l. è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerci ritornare sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.

Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a questa società. Titolare del trattamento è Venetagroup S.r.l.; Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Mauro Frasson.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

Diritto di accesso e copia (art. 15 Reg. UE 2016/679): conoscere in ogni momento l'effettiva attuazione di un trattamento di dati ed in particolare le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari a cui sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione, le informazioni disponibili circa la loro origine ed acquisizione qualora i dati non siano raccolti o conferiti direttamente dall'interessato, l'esistenza di un eventuale processo di trattamento e profilazione automatizzato, le garanzie e le modalità di un eventuale trasferimento dei dati ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale a norma dell'art. 46 Reg. UE 2016/679. Ottenere copia dei dati stessi eventualmente con addebito dei costi relativi per più richieste

Diritto di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 Reg. UE 2016/679): ottenere la rettifica ovvero l'integrazione dei dati personali inesatti, nonché la cancellazione dei dati senza ritardo ingiustificato, con limitazione del trattamento nelle more dell'istruttoria.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/679): ottenere in formato intellegibile anche telematico i dati personali ovvero la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti salvo che per ragioni di impossibilità tecnica ed oggettiva.

Diritto alla non sottoposizione a trattamenti automatizzati (art. 22 Reg. UE 2016/679)

Diritto di opposizione e revoca del consenso (artt. 7 e 21 Reg. UE 2016/679): opporsi e revocare il consenso in qualsiasi momento al trattamento dei dati, salva la sussistenza di motivi legittimi cogenti prevalenti su interessi, diritti e libertà dell'interessato come per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria.

Diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Reg. UE 2016/679): proporre reclamo all'Autorità di controllo competente in caso di violazione delle relative disposizioni.

Diritto al risarcimento del danno (art. 82 Reg. UE 2016/679): ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 82 Reg. UE 2016/679.

Diritto alla notifica di violazioni dei dati (art. 34 Reg. UE 2016/679): qualora la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, senza ingiustificato ritardo.

Diritto di presentare ricorso giurisdizionale nei confronti dell'autorità di controllo (art. 78) e nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento (art. 79). Per l'esercizio dei diritti di cui ai punti da a) ad h) è necessario rivolgersi al Titolare del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Andrea Maistrello - Per ogni necessità o chiarimento scrivere a dpo@andreamaistrello.it

Firma cliente →.....

CLIENTE: Nome e Cognome:

Codice fiscale:.....

DATI RIFERITI AL CLIENTE

Luogo e data di nascita.....	
Indirizzo di residenza	Comune..... Prov.....
Tipo documento identific.....	Numero documento
Autorità rilascio	Luogo e data rilascio
Il Cliente:	
È persona politicamente esposta	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Riveste importanti cariche pubbliche locali	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Riveste altre cariche (associazioni, fondazioni, ...)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Beneficia erogazione fondi pubblici	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Riveste ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Ha/ha avuto condanne/pendenze/procedimenti penali riciclaggio	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no

DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO

Tipologia rapporto	
Apertura di rapporto continuativo	<input type="checkbox"/>
Aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati	<input type="checkbox"/>
Modalità di presentazione	
Sportello	<input type="checkbox"/>
Associazioni di categoria/Società servizi convenzionate	<input type="checkbox"/>
Agente finanziario/Mediatore creditizio	<input type="checkbox"/>
Ente finanziatore	<input type="checkbox"/>
Natura del rapporto	
Garanzia finanziaria a fronte di finanziamento/affidamento/leasing	<input type="checkbox"/>
Garanzia commerciale	<input type="checkbox"/>
Finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/> (specificare
Scopo del rapporto	
Liquidità gestione ordinaria attività d'impresa	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione finanziamento Investimenti mobiliari/immobiliari	<input type="checkbox"/>
Rateizzazione oneri	<input type="checkbox"/>
Dichiarazioni generiche - Altro	<input type="checkbox"/> (specificare

Firma cliente →.....

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto/a.....con riferimento al Regolamento UE 2016/679 conferisce oppure nega il consenso, come di sotto esplicitamente espresso, al trattamento da parte Vostra propri personali compresi quelli sensibili. Il/la sottoscritto/a prende atto, e concordemente al trattamento dei dati personali conferisce o nega il consenso, che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate:

- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- altri enti che rilevano i rischi finanziari, inclusa la comunicazione obbligatoria a SIA-SSB S.p.A. dei dati di rischio, anche al fine del loro successivo trattamento;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- sistemi di informazioni creditizie gestiti da società terze, regolati dal Codice di deontologia e di buona condotta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it. I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti e trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire la finalità di valutazione del rischio creditizio. I dati sono trattati in modo tale da estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. I dati potranno essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine dell'attribuzione di un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. *Credit scoring*) e saranno mantenuti per i tempi indicati nel Codice di deontologia e buona condotta anzidetto.
- società o professionisti per il recupero dei crediti;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
- società enti o consorzi che per conto della Vostra società Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro.

Luogo e Data

do il consenso nego il consenso Firma cliente → _____

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.lgs. 231/01, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi di questo questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Firma cliente → _____

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei/nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi

do il consenso nego il consenso Firma cliente → _____

La presente annulla e sostituisce qualsiasi eventuale precedente espressione di volontà dataVi al riguardo in date antecedenti.

do il consenso nego il consenso Firma cliente → _____

SOTTOSCRIZIONE a cura del collaboratore VENETAGROUP S.R.L.

Addetto di Venetagroup S.r.l. che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il/i dichiarante/i ha/hanno apposto la/e firma/e sopra riportata.
..... Firma → _____

SOTTOSCRIZIONE a cura dell'incaricato antiriciclaggio RETE DISTRIBUTIVA ESTERNA

Il sottoscritto Dott. Andrea Costenaro incaricato/a da Venetagroup S.r.l. con apposito contratto/convenzione, o in virtù del Regolamento Vigente, a svolgere l'attività di identificazione per l'adeguata verifica prescritta dalla normativa in vigore ovvero a fornire le informazioni necessarie per procedere all'identificazione ex. Art. 30, comma 7) del D.Lgs. 231/2007, attesta che i dati e le informazioni riportate confermano l'identità del soggetto titolare del rapporto. Attesta inoltre che il questionario per l'adeguata verifica compilato con il cliente e le risposte fornite successivamente per la profilatura del rischio sono conformi a quanto riportato nel contratto/convenzione.

Firma _____

SOTTOSCRIZIONE E ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE

Il/LA SOTTOSCRITTO/A....., cod. Fisc..... ha fornito, per l'operazione da svolgere, le informazioni contenute nel presente modello, e consentire a Venetagroup S.r.l. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, consapevole/i delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la completezza delle notizie fornite, conferma/no le informazioni e i dati dichiarati e si impegna a comunicare tempestivamente a Venetagroup S.r.l. ogni eventuale variazione.

DICHIARA

- 1) Di richiedere la prestazione professionale per se se stesso
- 2) Di costituire di NON costituire "persona politicamente esposta" ai sensi dell'articolo 1, d.lgs. n°231/2007 e dell'art. 1 dell'allegato tecnico al medesimo d.lgs. n°231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) _____

Luogo e Data

Firma cliente → _____

Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007

Sanzioni penali

Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Titolare effettivo

Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/07. Per titolare effettivo s'intende:

Titolare Effettivo Sub1 (Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013 – Sez. IV)

- la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione.

Titolare Effettivo Sub2 (Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013 – Sez. IV) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quale le fondazioni e gli istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:
1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica
 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica
 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera "o" del D.lgs.231/2007

Per "persone politicamente esposte" si intendono: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto

Art. 1 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 (Rif. art. 1, co. 2, lett. "o" D. lgs 231/2007)

1. Per **persone fisiche** che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per **familiari diretti** s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei **soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami** si fa riferimento a:
 - a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno.

Firma cliente →.....

FOGLIO INFORMATIVO SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

VENETAGROUP Srl
Via Girotto, 15 36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444.357604 - Fax 0444.1343015 email: info@venetagroup.com;
email certificata: info@pec.venetagroup.com Sito internet: www.venetagroup.com
Capitale sociale Euro 80.000,00 interamente versati.
Partita IVA e codice fiscale 03770200248
Numero di iscrizione Registro Imprese di Vicenza R.E.A. di Vicenza n. VI 352532
Iscrizione OAM n. M14

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da che ne possono compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

Rischi:

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigione

La provvigione spettante a Venetagroup a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO PROVVISORIE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO

Mutuo ipotecario a clientela consumatrice 5.00%

Prestiti personali e cessioni del quinto 5.00%

Rimborso spese di istruttoria € 1.500,00

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo)

2. Penale

È prevista una penale a carico del Cliente pari alla provvigione pattuita e dovuta in caso di:

- a) revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza o di esercizio del diritto di recesso oltre i termini in cui lo stesso è consentito,
- b) rinuncia da parte del Cliente al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario incaricato,
- c) errate indicazioni fornite alla Società di Mediazione circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente,
- d) mancata produzione della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento e/o falsa documentazione fornita alla Società di Mediazione

3. Spese ed Oneri:

Sono a carico del Cliente gli oneri per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 365 giorni dalla firma dello stesso.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:

- a) esclusiva e irrevocabile;
- b) non esclusiva e revocabile.

4. Diritti del Cliente

- di avere a disposizione e di asportare copia dell' "Avviso alla Clientela". L'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale utilizzato da Venetagroup;
- di avere a disposizione e di asportare copia del "Foglio Informativo". Il Foglio informativo è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Venetagroup (www.venetagroup.com);
- di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
- nel caso in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ed il contratto sia stato concluso "a distanza" o "fuori sede", il cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto.

Firma cliente →.....

5. Obblighi del Cliente

- fornire a Venetagroup la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da Venetagroup;
- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;
- garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- consegnare a Venetagroup tempestivamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Venetagroup da qualsiasi responsabilità in caso di omissione, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- comunicare tempestivamente a Venetagroup le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

6. Obblighi del Mediatore Creditizio

- mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari ai fini della concessione del finanziamento;
- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- rispettare il segreto professionale;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

SEZIONE 5 LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Venetagroup.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio reclami del mediatore creditizio.

In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Venetagroup senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula del contratto e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Venetagroup Srl. – 360100 Vicenza (VI), Via Giroto, 15

SEZIONE 6 LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamenti: specifico finanziamento che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l'attività di mediazione creditizia:

Le tipologie di finanziamento che rientrano nell'attività del mediatore creditizio sono:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1) Locazione finanziaria; | 2) S.B.F. e/o anticipo fatture IT/Estero; | 3) Prestito Vitalizio |
| 4) Acquisto di crediti; | 5) Anticipo Italia/Estero; | 6) Cessione Stipendio |
| 7) Credito ipotecario; | 8) Fido cassa; | 9) Delega di pagamento |
| 10) Prestito su pegno; | 11) Mutuo ipotecario e fondiario; | 12) Bullet |
| 13) Surroghe; | 14) Mutuo chirografo | 15) Sovvenzione con finanza agevolata |
| 16) Rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito; | | |
| 17) Credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento. | | |

Provvigione: Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

ISC- Indicatore Sintetico di Costo: È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG – Tasso anno effettivo globale: Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.

Firma Collaboratore _____ Data _____ Firma cliente → _____

SEZIONE 7 RECLAMI

Venetagroup S.r.l. persegue l'obiettivo di svolgere le operazioni con piena soddisfazione della Clientela.

Qualora non sia possibile risolvere eventuali divergenze il Cliente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami

Unità Operativa	UFFICIO RECLAMI
Indirizzo di posta elettronica	reclami@venetagroup.it
Indirizzo PEC (posta certificata)	.info@pec.venetagroup.com
Indirizzo postale per inoltro cartaceo del reclamo	Venetagroup S.r.l. Ufficio Reclami Via A. Giroto, 15 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono	(+39) 0444 357604

Il Mediatore Creditizio deve rispondere entro 30 giorni. Se non soddisfatto o non avesse ricevuto risposte, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ad eccezione delle controversie eventualmente riconducibili al rapporto con il mero Mediatore Creditizio così come disposto dall'art. 128 bis in combinato disposto con l'art. 115 del Testo Unico Bancario.

Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso i nostri uffici aperti al pubblico è a disposizione dei richiedenti una apposita guida ABF, scaricabile anche dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Offerta fuori sede effettuata dal Sig. collaboratore di Venetagroup S.r.l scritta nell'elenco dei Mediatori Creditizi OAM n°M14.

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE PER AVVENUTA CONSEGNA

Il/la/i sottoscritto/la/i
Foglio Informativo.

C. Fisc.

dichiara/no di aver ricevuto copia integrale di questo

Data

Firma → _____

AVVISO ALLA CLIENTELA

Venetagroup Srl, La invita a leggere con attenzione il presente avviso il quale ha l'obiettivo di farLe conoscere i Suoi diritti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011.

Premessa

Nella presente sezione, intendiamo richiamare la Sua attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a Sua garanzia. Innanzitutto La invitiamo, al fine di evitare qualsiasi malinteso, a: 1) accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo; 2) chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l'incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i prodotti, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita ...). La società Venetagroup Srl (Mediatore Creditizio) debitamente abilitata all'esercizio dell'attività ai sensi di legge nonché mandataria di primari intermediari finanziari ed istituti di credito, veicolo e propone direttamente o per il tramite della propria "rete di collaboratori" i seguenti prodotti: -mutui ipotecari (per acquisto, ristrutturazione, liquidità ecc. a titolo esemplificativo e non esaustivo) -prodotti assicurativi (protezione crediti, tutela famiglia, previdenza ecc... a titolo esemplificativo e non esaustivo) -finanziamenti di diversa altra natura (prestiti personali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, carte di credito, ecc... a titolo esemplificativo e non esaustivo) -prodotti corporate (leasing, finanziamenti aziendali a fondo perduto o assistiti da fondo di garanzia ecc...a titolo esemplificativo e non esaustivo) Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni sopra indicate sono riportate (per quanto di nostro interesse): -in parte nelle informazioni da noi proposte in questo fascicolo; -in parte nella documentazione predisposta dall'ente erogante al quale deciderà di appoggiarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria ad aiutarLa nella scelta è a Sua disposizione su richiesta presso i nostri uffici.

Informazioni sull'attività di mediazione creditizia

- È mediatore creditizio (altrimenti denominato intermediario del credito) colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di finanziatori, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
- Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela.
- Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'Albo dei mediatori creditizi istituito presso l'Organismo ai sensi del D.Lgs. 141/2010.
- Dal 01/01/2013, i mediatori creditizi possono operare solo in forma di società di capitali con precisi requisiti, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di caratteristiche specifiche in qualità di collaboratori.

Principali diritti della clientela

1. Di avere a disposizione e di asportare, dai locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia di questo avviso. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza l'avviso medesimo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare in formato cartaceo il testo del presente avviso collegandosi al sito www.venetagroup.com
2. Di avere a disposizione e di asportare, dai locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia del Foglio Informativo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il Foglio Informativo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare il testo del Foglio Informativo collegandosi al sito www.venetagroup.com
1. Di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia dell'avviso denominato "Principali norme di trasparenza" e il Foglio Informativo relativo all'operazione di finanziamento offerta dai finanziatori.
2. Di ottenere, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell'eventuale mandato di mediazione creditizia. La consegna della copia del mandato non impegna le parti alla stipula dello stesso.
3. Di ottenere gratuitamente, su richiesta, oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, una copia del testo contrattuale del finanziamento idoneo per la stipula. Infatti il diritto del cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con finanziatori, qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltro all'ente erogante. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.
4. Di ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. L'ottenimento della predetta documentazione può avvenire esclusivamente mediante apposita richiesta all'ente erogante (unico soggetto in grado di fornirla) secondo le modalità precisate nella documentazione fornita al cliente.
5. Di recedere, senza alcuna penalità, dall'eventuale mandato di mediazione creditizia, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al mediatore creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio.

Strumenti di tutela

1. L'obbligo della forma scritta dell'eventuale mandato di mediazione creditizia.
2. L'obbligo della forma scritta del contratto di finanziamento da parte dell'ente finanziatore.
3. La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti.
4. L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e del Foglio informativo relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione.

Procedure in caso di controversie

Venetagroup Srl opera mediante l'ausilio di personale qualificato che svolge le proprie funzioni con la massima diligenza, serietà e professionalità. Qualora, tuttavia, dovesse insorgere una controversia o un qualsiasi motivo di contesa, il cliente potrà rivolgersi esclusivamente ai nostri uffici in Via Giroto, 15 36100 Vicenza (VI). Naturalmente l'inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro della Camera di Commercio, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato.

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

Gli Obblighi relativi all'informativa precontrattuale vengono soddisfatti attraverso la consegna di un nuovo documento, denominato modulo "SECCI" (acronimo di Standard European Consumer Credit Informations - informazioni europee di base sul Credito al Consumo) che contiene le condizioni economiche personalizzate relative allo specifico prodotto offerto al consumatore. Nel caso di conclusione di contratto di credito il Modulo SECCI ne costituisce il frontespizio, sostituendo così i documenti previsti dall'attuale disciplina (foglio informativo, documento sui principali diritti del cliente, documento di sintesi). Tale documento dovrà essere consegnato al consumatore PRIMA che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile e dovrà indicare, altresì, a quale titolo opera l'intermediario, i limiti entro i quali può operare, ed in particolare la specifica se sia legato da rapporti contrattuali con più finanziatori.

Informativa precontrattuale Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari del credito e i loro i mediatori creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 141/2010, in tema di adempimenti a carico dei mediatori creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla clientela, gli intermediari del credito: 1) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al cliente copia di tutta la documentazione prodotta dall'ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza e che contiene tutte le informazioni utili al cliente per valutare attentamente ogni aspetto dell'accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del cliente; 2) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta; 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del cliente, nonché, in relazione alla tipologia di contratto, alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal cliente tutte le informazioni ritenute utili; 4) informano il cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall'intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza; 5) consegnano al cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del cliente) dal cliente; 6) non possono ricevere alcuna somma dal cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione a carico del cliente ed a favore dell'intermediario del)

Firma cliente →

VENETAGROUP s.r.l.

Sede Legale: 36100 Vicenza – Via A. Giroto, 15 - Telefono 0444 357604 -
E-mail: info@venetagroup.com - Codice Fiscale e Partita IVA 03770200248

AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI DAL D.L.GS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO, TITOLO VI) DALL'ART.16 DELLA LEGGE 108/1996, DALLA DELIBERA CICR DEL 04 MARZO 2003, DAL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA DEL 25 LUGLIO 2003 E DAL PROVVEDIMENTO U.I.C. DL 29 APRILE 2005.

IL CLIENTE HA DIRITTO:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i "fogli informativi", datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; è assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei "fogli informativi" e le clausole del contratto di mediazione.
- Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto, prima di essere vincolato dal contratto;
- Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere in forma cartacea o su altro supporto durevole il testo contrattuale comprensivi delle condizioni generali di contratto, prima della conclusione del contratto di mediazione.
- Di ottenere, a richiesta e prima della conclusione del contratto, una copia completa del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso, fermo restando che la consegna di tale copia nono impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni.
- Prima della conclusione del contratto di essere informato in caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata dal mediatore e di richiedere al mediatore la consegna di una copia completa del nuovo testo contrattuale idoneo per la stipula;
- Di ricevere una copia del contratto di mediazione stipulato, che include il documento di sintesi;
- Di ottenere a proprie spese entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
- Di recedere dal rapporto entro 14 giorni.

NORME A TUTELA DEL CLIENTE

- Sono a tutela del cliente:
- L'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia, senza possibilità di deroghe, a pena di nullità;
- L'obbligo in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore creditizio o dalle dipendenze dello stesso e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e del foglio informativo relativi al servizio offerto;
- L'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- L'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione comunque denominati, gravanti sul cliente;
- La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
- L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi; l'indicazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'indicazione che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
- L'obbligo di specificare, negli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, anche della banca o l'intermediario finanziario erogante e ove previsti il TAEG o l'indicatore sintetico di costo complessivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo ed i relativi periodi di validità delle condizioni pubblicizzate.
- Il divieto per il mediatore creditizio di concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

Firma cliente →.....

ACCORDO DI RISERVATEZZA Tra

Venetagroup S.r.l. Cod. Fisc. e P. IVA 0377020048 e Iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza ., con sede legale in Vicenza (VI) in Via A. Girotto 15, in questa sede rappresentata del collaboratore..... di seguito anche denominata "Venetagroup S.r.l.",

e _____, Cod. Fisc. _____ residente/i in _____, - di seguito anche definita "Parte Informata";

di seguito anche denominate congiuntamente Parti e singolarmente Parte, premesso:

a -che VenetaGroup S.r.l., nell'ambito della propria attività istituzionale vigilata nell'organizzazione di aziende e privati e mette in relazione le parti per ottenimento di nuove linee di credito (esempio mutui ipotecari, fidi, finanziamenti ecc.).

b-che la Parte Informata è interessata ad acquisire informazioni relative all'operazione di emissione obbligazionaria prevista dalla precedente lett. a), accedendo al relativo fascicolo di istruttoria;

c-che la Parte Informata comprende che le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono ritenersi "riservate" e "sensibili" per l'Emittente e che pertanto si rende necessario concludere un accordo di riservatezza in merito a tutte le informazioni, documenti, dati e conoscenze relative a detta emissione che le Parti si comunicheranno, scambieranno e/o di cui verranno comunque a conoscenza nell'ambito di un potenziale investimento dalla Parte Informata nelle obbligazioni emesse.

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1: Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2: Oggetto

Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle Informazioni Riservate ai sensi degli articoli seguenti di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in premessa.

3: Definizioni

3.1) Per "Accordo" s'intende il presente accordo di riservatezza; **3.2)** Per "Emittente" s'intende la società di cui sarà fornito il dossier di valutazione; **3.3)** Per "Informazioni Riservate" si intendono:

tutte le informazioni, non accessibili pubblicamente, di carattere tecnico, tecnico-industriale, commerciale o di natura privata relative all'Emittente, scambiate tra le Parti mediante documenti, notizie, informazioni o altro materiale, anche se non esplicitamente qualificati per iscritto come "riservati";

tutte le informazioni che Venetagroup S.r.l. o l'Emittente, nella comunicazione alla Parte Informata, in forma scritta o verbale, comunichino essere riservata.

4: Obblighi di riservatezza

4.1) Alla Parte Informata è fatto divieto di divulgare e comunicare, in qualunque modo o forma, a soggetti terzi le Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione scritta di Venetagroup S.r.l. o dell'Emittente.

4.2) Le Informazioni Riservate dovranno essere trattate nella misura e con mezzi strettamente necessari alle valutazioni della Parte Informata, in merito alla eventuale decisione di investire nelle obbligazioni.

4.3) La Parte Informata divulgherà le Informazioni Riservate al proprio personale solo laddove strettamente necessario per le valutazioni in merito alla propria eventuale decisione di investire nelle obbligazioni, rimanendo in ogni caso direttamente responsabile della violazione degli obblighi di riservatezza da parte del proprio personale.

5: Informazioni non sottoposte agli obblighi di riservatezza

Non si considerano Informazioni Riservate quelle che:

siano o divengano note al pubblico; ii) siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente e lecitamente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; iii) siano divulgate in ottemperanza ad un adempimento di legge o ad un provvedimento di competenti autorità amministrative.

6: Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà la durata di 5 anni

7: Proprietà intellettuale e industriale

Il presente Accordo non attribuisce alla Parte Informata, in merito alle Informazioni Riservate, alcun diritto di utilizzo e sfruttamento commerciale relativo a marchi, segni distintivi, brevetti, diritti d'autore, know how o altri diritti connessi, riferibili a Venetagroup S.r.l. o all'Emittente.

8: Risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di riservatezza

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo, la Parte Informata sarà tenuta a risarcire a Venetagroup S.r.l. e all'Emittente ogni eventuale danno derivante dalla predetta violazione.

9: Privacy

Le Parti si danno atto di aver ricevuto l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in merito al trattamento dei dati personali ai fini del presente Accordo.

10: Legge applicabile e Foro Competente

Il presente Accordo è soggetto alle leggi italiane. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

11: Disposizioni Finali

11.1) Le protezioni garantite alle Informazioni Riservate ai sensi del presente Accordo si aggiungono, senza sostituirle, alle protezioni garantite dalle normative applicabili ai segreti industriali e alla concorrenza sleale. **11.2)** Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante un documento sottoscritto da entrambe le Parti.

11.3) In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal presente Accordo o la tolleranza nei confronti di una sua violazione potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni e ai rimedi ivi previsti.

Redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle Parti

Data Per Venetagroup S.r.l. (Sig.....) _____.

Per accettazione

Data Per la Parte Informata (Sig.) → _____.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. la Parte Informata dichiara di aver letto e di approvare specificamente tutte le clausole contenute nel presente Accordo, in particolare quelle di cui agli articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 (Obblighi di riservatezza), 6 (Durata), 8 (Risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di riservatezza), 10 (Foro Competente).

Per accettazione

Data Per la Parte Informata (Sig.....) → _____.

Vicenza, li _____
Spett.le
BANCA
FILIALE DI _____
Indirizzo
CAP - LOCALITA' (PROV)

Oggetto: **COMUNICAZIONE COMPENSO PER LA "MESSA IN RELAZIONE" ai sensi dell'art. 28-sexies c. 1D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) - OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO**

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia, siamo a comunicare i dati utili relativi all'operazione qui riportata:

NOME E COGNOME:

INDIRIZZO:

CODICE FISCALE:

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: EURO

RAGIONE SOCIALE DEL MEDIATORE: VENETAGROUP S.R.L.

PARTITA IVA:03770200248

NUMERO ICRIZIONE ELENCO OAM: M 14

COLLABORATORE DEL MEDIATORE:

AMMONTARE COMPLESSIVO PERCEPITO DAL CLIENTE: EURO (EURO)

Data

In fede

RICHIEDENTE/I

→ _____

→ _____

SOGGETTO CHE CURA L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

Da compilare a cura del Soggetto che entra in relazione con il Cliente

Cognome e nome

Società VENETAGROUP s.r.l. via A. Giroto, 15 36100 Vicenza (VI)

Telefono 0444/357604 indirizzo di posta elettronica: info@venetagroup.com

Iscritto all'albo OAM al numero M 14

Operante in qualità di: collaboratore della Società Venetagroup S.r.l.

Luogo e Data Vicenza

Firma.....

Data Firma cliente →..... Timbro e firma.....